

Cl: 8.10
Fasc:N.6.1/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI
SABBIA E GHIAIA "BEALERA MAESTRA DI BENE 2", LOCALIZZATO IN VIA CUNEO, NEL
COMUNE DI MONTANERA.
PROPONENTE: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L., VIA CUNEO N. 11, 12040 - MONTANERA.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 03.04.2026 con prot. di ric. n. 31172, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del Legale Rappresentante della Ditta VIGLIETTI Antonio & Figlio s.r.l., con sede legale in Via Cuneo, 11 a Montanera;
- con nota provinciale prot. n. 32187 del 08.04.2026 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 8 aprile al 07 maggio 2026;
- con nota prot. n. 32188 del 08.04.2026, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.8.t) *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)"* della L.R. 13/2023.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - nota prot. ric. n. 41475 del 07.05.2026 con cui la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, in relazione alla procedura in oggetto, rileva che l'unica modifica al progetto già autorizzato consiste nell'introdurre nuove categorie di materiali per il ritombamento dello scavo, in particolare:

- limi di lavaggio del materiale estratto;
 - terre e rocce da scavo classificabili come rifiuti (identificate con il codice E.E.R. 17.05.04);
- poiché il sito estrattivo non risulta ricadere in area gravata da vincoli normativi, ambientali o tecnici che precludano a priori l'utilizzo dei suddetti materiali, ritiene che la variante presentata possa essere esclusa dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- nota prot. ric. n. 41700 del 07.05.2026 con cui la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud** ritiene di non aver competenza in merito al procedimento avviato e, fatte salve ulteriori specifiche richieste ed esigenze emergenti dalle risultanze dell'iter in corso, considera conclusa l'attività istruttoria di sua competenza;
 - nota prot. ric. n. 42247 del 08.05.2026 con cui la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico**, comunica che, per quanto di competenza, la documentazione consultata consente di formulare le seguenti valutazioni geologiche:
 - a) la cava ricade nell'ambito dell'alta piana alluvionale cuneese in area non soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, a circa 150-200 metri dal ciglio di scarpata morfologica generata dall'approfondimento della Stura di Demente a seguito del fenomeno noto in letteratura come "cattura del Tanaro".
 - b) Il vincolo idrogeologico trova invece applicazione lungo la scarpata morfologica di raccordo con l'attuale fondovalle. Tale scarpata è stata, in passato, soggetta a fenomeni di instabilità.
 - c) I terreni dell'alta piana cuneese sono caratterizzati, complessivamente, da condizioni di bassa pericolosità geomorfologica e buona competenza geotecnica.
 - d) La profondità dell'acquifero libero risulta attestarsi a -8 m circa secondo quanto riportato nella documentazione progettuale predisposta dal proponente; tale valore risulta identico a quello indicato nella Relazione Geologico Tecnica sulle aree di nuova espansione urbanistica del PRGC del 2010.

Per conseguenza, fatto salvo che nel corso della presente verifica non emergano particolari relazioni di causa-effetto idrogeologica tra le modifiche a progetto e le aree vincolate ex L.R. 45/1989, lo scrivente Settore non parteciperà agli eventuali successivi iter autorizzativi ai sensi della L.R. 23/2016;

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo dovrà essere presentata istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A), comprendente l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nonché l'autorizzazione per l'attività estrattiva in oggetto ai sensi della L.R. 23/2016.
2. dal punto di vista tecnico è intenzione della ditta modificare il recupero ambientale attualmente autorizzato per la cava "Bealera Maestra di Bene 2", in Montanera, utilizzando per il riempimento dei vuoti di cava materiali/rifiuti individuati dalla L.R. 17 novembre 2016, n. 23, come di seguito elencati:
 - rifiuti di estrazione, prodotti dallo stesso o da altro sito estrattivo, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2008;
 - terre e rocce da scavo classificate sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 120/2017;
 - terre e rocce da scavo classificate come rifiuti (codice E.E.R. 17 05 04) individuati al punto 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., idonei ai fini del recupero ambientale (R10), nel rispetto dei disposti di cui all'articolo n. 5 del citato decreto.
3. dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.
 - a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

La variante in oggetto è relativa alla modifica volumetrica e qualitativa dei materiali destinati al ritombamento, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

BILANCIO VOLUMETRICO DEI MATERIALI DA RITOMBAMENTO				
	u.m.	totale	LOTTO A	LOTTO B
Volume del materiale sterile di copertura movimentato	mc	6.640	3.320	3.320
Volume di sfridi da risistemarsi all'interno dell'area di cava (incidenza 2% del volume lordo)	mc	3.300	1.650	1.650
Volume dei limi di lavaggio degli inerti da risistemarsi all'interno dell'area di cava (incidenza 8% del volume lordo)	mc	13.200	6.600	6.600
Volume di terre classificate come sottoprodotto da apportare dall'esterno per il ritombamento parziale dell'area	mc	87.560	43.780	43.780
Volume di terre classificate come rifiuto (E.E.R. 17.05.04) da apportare dall'esterno per il ritombamento parziale dell'area	mc	<u>60.000</u>	30.000	30.000

In merito al volume delle T&R da Scavo di nuova introduzione (punto 7.31-bis del D.M. 05 febbraio 1998) il controllo mediante test di cessione e la determinazione del rispetto della CSC deve essere effettuato su campioni rappresentativi di lotti omogenei. A livello operativo a parere dell'ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo, si considera adeguata una frequenza minima indicativa pari a un controllo ogni 3.000 m³ di materiale, ferma restando la necessità di incrementare i controlli in caso di variazioni delle caratteristiche del materiale o del contesto di provenienza.

Il campionamento dovrà essere effettuato per ciascun sito di provenienza, indipendentemente dai quantitativi di materiale gestiti.

I materiali qualificati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (87.560 m³) ed i rifiuti gestiti ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998 (60.000 m³) dovranno essere mantenuti distinti, sia sotto il profilo fisico che gestionale, senza possibilità di miscelazione. Pertanto la loro disposizione mediante alternata stratificazione non pare consona. Eventuali utilizzi dovranno avvenire nel rispetto delle rispettive discipline normative e delle condizioni autorizzative, garantendo la tracciabilità dei flussi e la separazione dei lotti di materiale.

Per le terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 120/2017 (87.500 m³), è fatto obbligo al gestore di disporre presso il sito, della dichiarazione di utilizzo relativa a ciascun sito di provenienza dei materiali, nonché degli esiti delle analisi chimiche effettuate per ogni singolo cantiere. Tale documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata, resa disponibile in caso di controlli da parte delle Autorità competenti e tale da garantire la piena tracciabilità dei materiali gestiti.

b) Impatto acustico

In merito al potenziale impatto acustico generato dalle attività in essere, si vuole rimarcare quanto già espresso nel parere dell'ARPA di cui alla nota prot. n. 113826 del 18 dicembre 2023, ossia che, avendo la cava in oggetto una concessione pluriennale, è necessario che con cadenza almeno annuale vengano effettuate delle misure fonometriche di verifica del rispetto della vigente legislazione. Qualora emergessero dei superamenti dovranno essere implementate le opportune opere di mitigazione acustica.

c) Recupero Ambientale

Si richiamano le condizioni ambientali inserite nel provvedimento n. 134 del 16.01.2024, conclusivo della procedura di Verifica di VIA del progetto oggetto della presente variante.

Considerato che:

- in merito al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava in esame, la Provincia di

Cuneo ha emanato il Provvedimento Dirigenziale n.134 del 16.1.2024, con il quale, a seguito di Procedimento di Verifica ex art.19 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., è stata disposta l'esclusione del medesimo dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023;

- l'attività estrattiva autorizzata risulta sia stata svolta in conformità a quanto previsto nel progetto assentito e che non si è a conoscenza di intervenute modifiche al contesto ambientale tali da richiedere specifici approfondimenti o che possano influenzare negativamente gli aspetti già presi in considerazione nel precedente iter ambientale;
- gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi potranno essere compiutamente risolti in sede di procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) comprendente l'Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nonché l'autorizzazione per l'attività estrattiva in oggetto ai sensi della L.R. 23/2016;
- a seguito della valutazione del progetto agli atti, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con nota prot. ric. n. 48195 del 27.04.2026, dell'apporto istruttorio dei Settori provinciali Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Cave, di cui alla nota prot. ric. n. 45035 del 18.05.2026, e Tutela Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, di cui alla nota prot. ric. n. 39542 del 30.04.2026, **si ritiene che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Impatto acustico, c Recupero Ambientale".

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 41475 del 07.05.2026 della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere; prot. ric. n. 41700 del 07.05.2026 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud e note prot. ric. n. 42247 del 08.05.2026 della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 03.04.2026 con prot. di ric. n. 31172, da parte del Legale Rappresentante della Ditta VIGLIETTI Antonio & Figlio s.r.l., con sede legale in Via Cuneo, 11 a Montanera, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire** che, nel corso del successivo iter per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A), comprendente l'Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi nonché l'autorizzazione all'attività estrattiva in oggetto ai sensi della L.R. 23/2016 ed ai fini del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la messa in esercizio, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nel parere pervenuti:
 - preso atto che il proponente prevede di introdurre terre e rocce da scavo classificate come rifiuti quale materiale da utilizzare nella fase di riempimento dei vuoti di cava, si evidenzia che nel corso del successivo iter autorizzativo per l'attività estrattiva, ai sensi della l.r. 23/16, dovrà essere assicurato il pieno rispetto del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. *"Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive."*;
 - in particolare, dovrà essere garantita la gestione e la messa in opera definitiva dei rifiuti di cui al codice CER 17 05 04 in forma distinta e separata dalle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, nonché la tracciabilità dei materiali conferiti e la loro localizzazione nel vuoto di cava;
 - dovrà essere definita l'area di deposito materiali e di messa in riserva dei rifiuti, nel rispetto della normativa riferita all'attività di cava e delle disposizioni ambientali;
 - venga adeguatamente aggiornata la situazione in essere relativa agli scavi effettuati e alle opere di recupero ambientale eseguite.
- 3. di stabilire** per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del presente atto, gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):
 - a) il protocollo di monitoraggio della flora alloctona (da avviare già durante le fasi di coltivazione), che, alla luce del fatto che il sito estrattivo in parola risulta adiacente e funzionalmente connesso a quello già attivo, dovrebbe riguardare anche quest'ultimo, oltre a quanto già indicato nel sopracitato provvedimento n. 134 del 16.01.2024;
 - b) le modalità con cui il proponente intende verificare, in fase di recupero ambientale, la necessità di effettuare eventuali interventi ammendanti sul c.d. "terreno vegetale" riportato per garantire il riuso agricolo previsto in progetto, indicando i parametri fisici e chimici che saranno oggetto di analisi e le modalità di prelievo dei campioni.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a 10 anni dalla data del presente atto. Decorso l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,

su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale